

REVISIONE DEL VIGENTE C.d.S.

Tantissimi articoli del Codice della Strada modificati a danno dei cittadini, degli utenti della strada e dell'apparato della giustizia

Nelle seguenti pagine il primo intervento dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riguardo alle modifiche al Codice della Strada e alle quali seguiranno altri interventi visto che il Governo è incredibilmente in azione per modificare non qualche articolo ma, in pratica, TUTTO il Codice della Strada partendo dall'articolo 1 con oltre 1.000 pagine alle quali si aggiungerebbero altre centinaia per modificare il relativo Regolamento:

1. **NON** in tutela della circolazione stradale.
2. **NON** per la sicurezza stradale assegnando più risorse, prelevandole dalle contravvenzioni incassate dai Comuni, alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di controllare e sostituire i gestori della strada qualora non rimuovano segnaletiche stradali non conformi al Codice della Strada.
3. **NON** per riassegnare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito, come era, di ricevere segnalazioni e intervenire riguardo agli atti dei gestori della strada che l'utente ritiene siano illegittimi.
4. **NON** per equiparare diritti e doveri tra utente della strada e gestore della strada.
5. **NON** per prevedere sanzioni a carico del gestore della strada che mal progetta e non effettua le manutenzioni alla strada.
6. **NON** per intervenire per precisare i doveri del costruttore di un veicolo e verificarne le responsabilità qualora non abbia segnalato all'utente qualsiasi difetto del veicolo acquistato tramite raccomandata.



7. **NON** per sanzionare il gestore della strada che non provvede alla rimozione della segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada e del Regolamento e/o, come spesso succede, priva di provvedimento istitutivo e/o dichiarata ILLEGITTIMA con sentenza passata in giudicato.
8. **NON** per abolire il ricorso al Prefetto, apparato oberato da tanti altri compiti, perché in caso di emissione di un atto ingiuntivo non avendo accolto un ricorso, il ricorrente si trova davanti a un Giudice di Pace avendo come controparte NON il gestore della strada, ma il Ministero dell'Interno che, nel caso il ricorso sia accolto è condannato alle spese di giudizio che si riversano a carico dei cittadini e non del gestore della strada.
9. **NON** per creare una modulistica aggiornata e univoca riguardo ai verbali di accertamento di infrazione, stilata in modo che sia comprensibile in quanto stampata con caratteri di stampa 12, eliminando la sanzione e i costi aggiuntivi allorquando l'utente in buona fede non abbia percepito o compreso un termine o un obbligo.
10. **NON** per semplificare il rapporto con l'utente della strada evitando di prevedere che lo stesso abbia il solo obbligo di avere un computer e/o l'accesso a internet.
11. **NON** per sanzionare l'organo accertatore che redige un verbale in modo incompleto e/o mendace.
12. **NON** per sanzionare il gestore della strada che pone dei limiti alla circolazione stradale emanando provvedimenti che reitera nonostante quanto prevede la legge e/o la giurisprudenza con sentenze passate in giudicato.

L'elenco è il primo esempio di come detta iniziativa del Governo deve essere pubblicamente abbandonata al fine di evitare oneri ai cittadini, all'apparato della Giustizia, dell'Interno, delle Forze dell'ordine, dei Comuni e agli altri soggetti che sono gestori delle strade.

Visto che è conclamato che molti Comuni continuano a far cassa per milioni di euro l'anno, aggirando le norme del Codice della Strada e quando sono sanzionati pagano i loro cittadini, a tutti il diritto/dovere di intervenire prontamente scrivendo al Governo di cassare la revisione al Codice della Strada che si appalesa come redatta da incompetenti o peggio anche perché i lavori, stante l'importanza della materia, non sono messi a disposizione di tutti i cittadini nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con una procedura semplice affinché i cittadini possano evidenziare in modo tracciabile le loro osservazioni.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI continuerà a inviare le proprie osservazioni, ma è fondamentale che tutti gli utenti della strada intervengano inviando un'e-mail o tramite altri canali di contatto. L'obiettivo, come anticipato, è far abbandonare queste modifiche al Codice della Strada.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it - info@coordinamentocamperisti.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 / 055 2469343

www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org

Firenze, 13 settembre 2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

m_inf@pec.mit.gov.it

notifiche.sistemi@mit.gov.it

**Oggetto: Riscontro al Vostro invito per partecipare alla consultazione
“per la revisione del vigente Codice della Strada”.**

Con riferimento all'invito in oggetto, pervenuto in data 05.09.2026, la scrivente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21, stante l'impossibilità di terminare la procedura di consultazione tramite il link fornito a causa di un errore bloccante, espone di seguito le criticità, le proposte di modifica e la ratio secondo le istruzioni fornite.

———— **Argomento 1 di 5** ————

Articolo di interesse**1.III.2.****Criticità**

- 1) Con la previsione delle ordinanze immediatamente esecutive (comma 2), l'efficacia dell'ordinanza può precedere l'apposizione del segnale. In tal caso l'utente sarebbe tenuto al rispetto dell'ordinanza prima di essere messo in condizione di conoscerla attraverso la segnaletica.
- 2) L'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione per rendere noti al pubblico, in caso di urgenza, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione (comma 2) non garantisce né la conoscenza né la percezione del provvedimento.
C'è il rischio che si scarichi sull'utente l'onere di attivarsi per acquisire l'informazione.
Inoltre per acquisire il provvedimento potrebbero essere necessari competenze e/o strumenti di cui l'utente potrebbe non disporre.
Qualunque altro mezzo di comunicazione, che peraltro potrebbe essere non disciplinato, è inidoneo, soprattutto in caso di urgenza.
La segnaletica è inequivoca e immediatamente riconoscibile dall'utente mentre altri mezzi di comunicazione potrebbero non esserlo altrettanto.

Proposta puntuale di modifica

- 1) Eliminare le parole “immediatamente esecutive”.
- 2) Eliminare le parole “ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo di comunicazione”.

Ratio

- 1) La prima proposta di modifica mira a garantire che gli effetti del provvedimento si producono soltanto dal momento dell'installazione della segnaletica e non da un momento antecedente.
- 2) La seconda proposta di modifica mira a garantire la conoscenza e percezione del provvedimento, lasciando la segnaletica come unica forma di pubblicità dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione. Poiché il luogo della regolamentazione è la strada, il mezzo di pubblicità del provvedimento deve insistere sulla strada e non altrove. La segnaletica è l'unica forma di pubblicità disciplinata da norme generali e astratte che garantiscono certezza e uniformità.

Argomento 2 di 5

Articolo di interesse

3.III.5.

Criticità

- 1) La previsione di cui al comma 1, secondo periodo, rende incerto il termine di notifica del verbale. Se l'organo accertatore si attiva in ritardo le conseguenze non possono ricadere sull'utente. La formulazione è equivoca perché "la data in cui risultano dal P.R.A. o dall'archivio nazionale..." non equivale alla data del controllo ma alla data a partire dalla quale risultano l'annotazione nel P.R.A. o nell'archivio nazionale.
- 2) Con la previsione del comma 2 - sulla notifica dei soggetti obbligati in solido quando sono scaduti i termini per il pagamento della sanzione da parte del trasgressore senza che il pagamento sia stato effettuato - senza altra specificazione, si rischia che il verbale venga notificato al proprietario in pendenza di ricorso proposto dal trasgressore e, addirittura, in caso di archiviazione o annullamento del verbale comminato al trasgressore. Appare illogico e irragionevole notificare il verbale all'obbligato in solido (che può a sua volta impugnarlo con duplicazione di contenziosi) quando il precedente verbale notificato al trasgressore potrebbe essere annullato.
- 3) La previsione del comma 3, rischia di non rendere conoscibile il verbale e risulta gravosa per l'utente. La messa a disposizione del verbale non equivale alla notifica diretta del verbale, quindi si rischia di scaricare l'onere di notifica del verbale sull'utente il quale potrebbe anche non disporre dei mezzi tecnici necessari per estrarre copia del verbale (es. non ha un computer, non ha una connessione internet). Inoltre, nei casi in cui l'utente non dispone di domicilio digitale (la maggioranza), non ha senso notificare un documento cartaceo con le credenziali per accedere alla piattaforma quando si può direttamente notificare il verbale.
- 4) La previsione del comma 5 determina incertezza nella misura in cui i dati contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA potrebbero non essere aggiornati rispetto ai dati risultanti nell'ANPR e nel Registro delle imprese, unici registri che garantiscono certezza in ordine alla residenza delle persone fisiche e alla sede delle persone giuridiche.

- 5) Al comma 6, l'omessa previsione del registro delle imprese, esclude il registro pubblico che attesta la sede della persona giuridica. L'anagrafe tributaria non attesta neppure la sede delle persone fisiche.

Proposta puntuale di modifica

- 1) Eliminare le parole "I termini di cui al presente comma decorrono dalla data in cui risultano dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione" e sostituirle con le parole "I termini di cui al presente comma decorrono dal giorno dell'avvenuta violazione".
- 2) Dopo le parole "sono scaduti i termini per il pagamento della sanzione da parte del medesimo trasgressore senza che il pagamento sia stato effettuato," INSERIRE le parole "e si siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi".
- 3) Eliminare il comma 3 e sostituirlo con le parole "Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile".
- 4) Eliminare il comma 5.
- 5) Al comma 6, sostituire le parole "dall'Anagrafe tributaria" con le parole "dal Registro delle imprese".

Ratio

- 1) La decorrenza del termine di notifica del verbale dal giorno dell'avvenuta violazione garantisce certezza e uniformità.
- 2) Prevedere la notifica all'obbligato in solido quando si sono conclusi i procedimenti dei ricorsi ovvero siano decorsi i termini per la loro proposizione, impedisce ogni conflitto logico e pratico tra verbali ed evita possibili duplicazioni del contenzioso avverso la medesima sanzione.
- 3) È necessario notificare direttamente il verbale e non un documento tramite il quale si può accedere al verbale. Il codice di procedura civile prevede tutte le tipologie di notifica con tutte le garanzie per il destinatario.
- 4) Con l'eliminazione del comma 5, la residenza, il domicilio e la sede saranno verificabili tramite l'ANPR e il Registro delle imprese.
- 5) Con la proposta di modifica del comma 6 sono contemplati i registri pubblici che attestano la residenza delle persone fisiche e la sede delle persone giuridiche.

Argomento 3 di 5

Articolo di interesse

3.III.4.

Criticità

- 1) Con la previsione dell'ultima frase del comma 1 l'utente rischia di non venire a conoscenza del verbale e gli addossa l'onere di reperirlo. L'utente potrebbe non disporre delle conoscenze e dei mezzi tecnici necessari per estrarre copia del verbale. Peraltro se l'organo accertatore deve consegnare un documento di sintesi tanto vale che consegni direttamente il verbale.
- 2) La previsione contenuta nell'inciso del comma 3 è generica e non consente di capire il criterio per stabilire se la mancata contestazione sia o meno giustificata.

Proposta puntuale di modifica

- 1) Eliminare l'ultima frase del comma 1.
- 2) Al comma 3, eliminare le parole "ovvero nei casi in cui la stessa non sia possibile".

Ratio

L'eliminazione dell'ultima frase del comma 1 garantisce all'utente di venire a conoscenza del verbale.

L'eliminazione dell'inciso del comma 3, evita incertezze interpretative su quando la contestazione immediata sia o non sia oggettivamente impossibile.

Argomento 4 di 5

Articolo di interesse

Allegato I.1 articolo 2, comma 1, lettera A, n. 11.

Criticità

- 1) Utilizzare anche il termine "camper", come doppio nome, è superfluo e può creare confusione.
- 2) Utilizzare il termine "abitabile" induce a considerare l'autocaravan come veicolo adibito alla dimora.
- 3) Ancorare la definizione di autocaravan alla presenza di un vano abitabile caratterizzato da tavolo con posti a sedere, cuccette, impianti di cottura, armadi o ripostigli potrebbe creare un problema nella misura in cui manchino uno o più di tali impianti o arredi.

Proposta puntuale di modifica

Sostituire la definizione con la seguente: "veicoli della categoria M aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'eventuale alloggio di persone".

Ratio

- 1) La proposta mira a chiarire la destinazione d'uso dell'autocaravan che è anche il trasporto di persone e non solo l'alloggio.
- 2) L'esclusione della parola "abitabile" evita interpretazioni che possono indurre a ritenere l'autocaravan come veicolo destinato alla dimora.
- 3) Eliminare la specifica indicazione degli impianti e degli arredi evita problemi di interpretazione allorquando l'autocaravan non presenti uno o più di tali impianti e arredi.

Argomento 5 di 5

Articolo di interesse

Eliminazione del comma 1 dell'articolo 185 dell'attuale Codice della Strada.

Criticità

L'eliminazione dell'attuale art. 185, comma 1 c.d.s., non sopperita dai principi generali, rischia di far proliferare il contenzioso che, in forza di questa disposizione, resta contenuto.

Proposta puntuale di modifica

Riproporre l'attuale art. 185, comma 1 del Codice della Strada come nuovo articolo oppure come nuovo comma.

Ratio

La soggezione delle autocaravan alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, ai fini della circolazione stradale e agli effetti dei divieti e limitazioni, rafforza l'intento del legislatore di evitare irragionevoli discriminazioni per tale tipologia di autoveicolo, troppo spesso colpita da provvedimenti che ne limitano illegittimamente la circolazione.

*

La scrivente si riserva di inviare, con separato documento, ulteriori argomenti di interesse con le relative criticità, soluzione e proposta normativa.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità e confronto sulle modifiche alla bozza di consultazione.

Distinti saluti.

Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C.